

INAIL
MODIFICA (DAL 21/12/2022) DEL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE
E DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI

Con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre u.s., la Banca Centrale Europea ha fissato al 2,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R. ^[1]); di conseguenza l'INAIL, con la circolare 19/12/2022 n. 47, ha:

- 1) reso noto che, dal 21 dicembre 2022, il tasso di interesse per:
 - (i) le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989 ^[2], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989) è pari all'8,50%;
 - (ii) la determinazione delle sanzioni civili (art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000 ^[3]) è pari all'8,00%;
- 2) fornito le precisazioni sotto riportate.

RATEAZIONI DEI DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI E ACCESSORI

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989, comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti in base all'art. 3, comma 54 del d.l. n. 318/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402/1996.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 21 dicembre 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all'8,50%.

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza (i tassi applicati da gennaio 1999 in poi sono disponibili nel documento accluso).

SANZIONI CIVILI

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000).

In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 21 dicembre 2022 si applica un tasso pari all'8,00% nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000);

- b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge n. 388/2000);
- c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000).

SANZIONI CIVILI IN MISURA RIDOTTA NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese ^[4].

Il Consiglio di amministrazione dell'INAIL, con delibera 17/1/2002 n. 13, ha previsto che:

- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.);
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.

Nella medesima delibera, l'Istituto ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento - ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 213/1998 - diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione, agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.

Il tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile è fissato dall'1 gennaio al 31 dicembre 2022 all'1,25% in ragione d'anno (*decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 13/12/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022 e n. 46/2021, N.d.R.*).

Pertanto, tenuto conto che **dal 21 dicembre al 31 dicembre 2022** il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.) è superiore alla misura del tasso degli interessi legali, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,50% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,50% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti).

Dall'1 gennaio 2023, invece, il tasso degli interessi legali è fissato al 5% in ragione d'anno (*decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 13/12/2022 - si veda la sezione AFFARI GENERALI di questo notiziario, N.d.R.*): di conseguenza, il tasso di interesse sulle operazioni di

rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.) - che, per effetto della decisione di politica monetaria in trattazione, è pari al 2,50% - sarà inferiore alla misura del tasso degli interessi legali. Dall'1 gennaio prossimo, pertanto, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio, si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile maggiorato di 2 punti).

[1] Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 26/9/2005 ha stabilito che le parole "tasso ufficiale di sconto" e "tasso ufficiale di riferimento" sono sostituite dalle parole "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea".

[2] **Art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989**

Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

[3] **Art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000**

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

[4] **Art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996**

Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

TASSI UFFICIALI SULLE OPERAZIONI DELL'EUROSISTEMA				
Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (*)		Tassi di interesse sulle operazioni su iniziativa delle controparti		
		Tasso su deposito overnight	Tasso su rifinanziam. marginale	
	Data inizio validità			Data inizio validità
2,50	21/12/2022	2,00	2,75	21/12/2022
2,00	02/11/2022	1,50	2,25	02/11/2022
1,25	14/09/2022	0,75	1,50	14/09/2022
0,50	27/07/2022	0,00	0,75	27/07/2022
0,00	18/09/2019	-0,50	0,25	18/09/2019
0,00	16/03/2016	-0,40	0,25	16/03/2016
0,05	10/09/2014	-0,30	0,30	09/12/2015
0,05	10/09/2014	-0,20	0,30	10/09/2014
0,15	11/06/2014	-0,10	0,40	11/06/2014
0,25	13/11/2013	0,00	0,75	13/11/2013
0,50	08/05/2013	0,00	1,00	08/05/2013
0,75	11/07/2012	0,00	1,50	11/07/2012
1,00	14/12/2011	0,25	1,75	14/12/2011
1,25	09/11/2011	0,50	2,00	09/11/2011
1,50	13/07/2011	0,75	2,25	13/07/2011
1,25	13/04/2011	0,50	2,00	13/04/2011
1,00	13/05/2009	0,25	1,75	13/05/2009
1,25	08/04/2009	0,25	2,25	08/04/2009
1,50	11/03/2009	0,50	2,50	11/03/2009
2,00	21/01/2009	1,00	3,00	21/01/2009
2,50	10/12/2008	2,00	3,00	10/12/2008
3,25	12/11/2008	2,75	3,75	12/11/2008
3,75	15/10/2008	3,25	4,25	09/10/2008
3,75	15/10/2008	2,75	4,75	08/10/2008
4,25	09/07/2008	3,25	5,25	09/07/2008
4,00	13/06/2007	3,00	5,00	13/06/2007
3,75	14/03/2007	2,75	4,75	14/03/2007
3,50	13/12/2006	2,50	4,50	13/12/2006
3,25	11/10/2006	2,25	4,25	11/10/2006
3,00	09/08/2006	2,00	4,00	09/08/2006
2,75	15/06/2006	1,75	3,75	15/06/2006
2,50	08/03/2006	1,50	3,50	08/03/2006
2,25	06/12/2005	1,25	3,25	06/12/2005
2,00	09/06/2003	1,00	3,00	06/06/2003
2,50	12/03/2003	1,50	3,50	07/03/2003
2,75	11/12/2002	1,75	3,75	06/12/2002
3,25	14/11/2001	2,25	4,25	09/11/2001
3,75	19/09/2001	2,75	4,75	18/09/2001
4,25	05/09/2001	3,25	5,25	31/08/2001
4,50	15/05/2001	3,50	5,50	11/05/2001
4,75	11/10/2000	3,75	5,75	06/10/2000
4,50	06/09/2000	3,50	5,50	01/09/2000
4,25	15/06/2000	3,25	5,25	09/06/2000
3,75	04/05/2000	2,75	4,75	28/04/2000
3,50	22/03/2000	2,50	4,50	17/03/2000
3,25	09/02/2000	2,25	4,25	04/02/2000
3,00	10/11/1999	2,00	4,00	05/11/1999
2,50	14/04/1999	1,50	3,50	09/04/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50	22/01/1999
3,00	01/01/1999	2,75	3,25	04/01/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50	01/01/1999

(*) Tasso minimo di offerta per le operazioni a tasso variabile; tasso fisso per le altre operazioni. Dal 1° gennaio 1999 fino all'operazione andata in aggiudicazione il 20 giugno 2000 le operazioni di rifinanziamento principali sono state effettuate mediante asta a tasso fisso; dall'operazione successiva sono state effettuate mediante asta a tasso variabile.

Dall'operazione con regolamento 15 ottobre 2008, le operazioni di rifinanziamento principali sono effettuate mediante aste a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi.